

Il nuovo Codice Mondiale *Anti-Doping*

Contenuti

1. Premessa
2. Principali modifiche
 - 2.1 L'inasprimento della sanzione base in caso di "prima violazione"
 - 2.2 "Missed whereabouts"
 - 2.3 Associazione proibita
3. Impugnabilità dei provvedimenti adottati all'esito dei procedimenti in materia di doping

1. Premessa

Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Codice Mondiale *Anti-Doping*.

Si tratta di un documento chiave nella lotta al *doping*, espressione del lavoro svolto dalla Agenzia Mondiale *Anti-Doping* (meglio nota con l'acronimo inglese "WADA" – "World Anti-Doping Agency") per favorire l'armonizzazione della normativa in materia di *doping* a livello internazionale.

L'edizione 2015 del Codice segue quelle del 2003 e del 2009 e rappresenta, sotto diversi aspetti, un significativo cambio di tendenza nell'approccio alla lotta al *doping*.

In via di principio, il Codice non ha efficacia retroattiva, salve determinate eccezioni stabilite dallo stesso Codice (tra le quali, in particolare, vi è il caso della disposizione relativa alle violazioni multiple, il cui arco temporale è stato ora esteso a dieci anni, in luogo degli otto precedentemente previsti) ed alla possibilità di applicazione della nuova normativa, nel caso in cui la stessa sia più favorevole al soggetto colpevole di una violazione.

Ai sensi dell'art. 23.2 del Codice, i firmatari (ovvero le organizzazioni sportive nazionali ed internazionali che hanno accettato lo stesso) sono obbligati a recepire all'interno dei propri regolamenti le principali disposizioni del Codice (come, ad esempio, quelle relative alla definizione di *doping*, all'elencazione delle violazioni *anti-doping*, e quelle relative alle sanzioni) "senza modifiche sostanziali", rispetto al tenore riportato nel testo del Codice.

2. Principali modifiche

Di seguito si riportano i cambiamenti che maggiormente caratterizzano il nuovo Codice rispetto alle versioni precedenti.

2.1 L'inasprimento della sanzione base in caso di "prima violazione"

Tra i profili di maggior rilievo della nuova normativa vi è, senz'altro, l'inasprimento della sanzione prevista per il caso di una "prima violazione" da parte dell'atleta. Tale inasprimento ha interessato, in particolare, le violazioni concernenti l'uso, il tentato uso od il possesso di una sostanza vietata o di un metodo proibito, ora sanzionate con un periodo di quattro anni di inibizione, in luogo dei due precedentemente previsti (salva l'applicazione delle attenuanti previste dal Codice).

Occorre rilevare, tuttavia, che un ruolo cruciale è ricoperto, nella logica del Codice, dall'elemento psicologico che contraddistingue la condotta dell'atleta, posto che la sanzione della durata di quattro anni è riservata agli atleti che abbiano commesso le violazioni di cui si tratta al fine di trarne un vantaggio per le prestazioni sportive, atleti che il Codice definisce, senza giri di parole, "imbroglianti" ("*cheaters*").

Lo stesso inasprimento sanzionatorio innanzi indicato, inoltre, ha interessato anche le violazioni commesse dall'atleta che rifiuti di fornire un suo campione biologico in occasione di un test *anti-doping*, che eluda quest'ultimo o che cerchi di alterarne i risultati.

2.2 "Missed whereabouts"

Altra novità introdotta dal nuovo Codice è quella relativa al sistema dei test fuori competizione (vale a dire "qualsiasi controllo *anti-doping* che non venga eseguito durante la competizione", tenendo presente che, di norma, per test "in competizione" si intendono quelli effettuati entro il lasso di tempo tra le dodici ore prima di

una competizione alla quale l'atleta debba prendere parte e la conclusione di tale competizione, comprese le fasi di prelievo dei campioni da testare immediatamente successive alla stessa) e delle cosiddette informazioni sui "whereabouts", ovvero le informazioni sulla reperibilità che l'atleta, inserito in una particolare lista di attenzione, è tenuto a fornire per essere sottoposto a tali test. L'aspetto interessato dalla riforma è quello relativo ai "missed whereabouts", vale a dire la mancata reperibilità per i controlli di cui si tratta.

Nel caso in questione, tuttavia, il profilo innovativo della normativa non deriva dalla previsione di una sanzione di diversa entità in caso di violazione, rispetto quanto previsto dalla normativa precedente, ma dalla riduzione del lasso di tempo che segna il limite per il cumulo dei tre "missed whereabouts", al verificarsi del quale si deve ritenere integrata una violazione antidoping. L'arco temporale stabilito dalla nuova normativa, infatti, è stato ridotto a dodici mesi, in luogo dei diciotto previsto dalla normativa del vecchio Codice.

2.3 Associazione proibita

L'atteggiamento più risoluto nei confronti delle violazioni *anti-doping* che si evince dal testo del nuovo Codice è testimoniato, inoltre, anche dall'introduzione di una nuova fattispecie di illecito, rappresentata dalla "associazione proibita".

L'illecito in questione, mutuato (almeno in parte) da normative di carattere nazionale (in particolare quella italiana contenuta nelle Norme Sportive *Anti-doping* che, già da tempo, prevedevano l'irrogazione di sanzioni per violazioni del tipo di cui si tratta), prevede delle sanzioni a carico di un atleta o di altra persona sottoposta all'autorità di un'organizzazione *anti-doping* che si "associno", per motivi professionali o (comunque) legati allo sport, con determinati soggetti individuati secondo i criteri forniti dal Codice.

Tra questi ultimi si ricomprendono allenatori, preparatori atletici, manager, agenti, personale di squadra, ufficiali di gara, personale medico e paramedico, genitori dell'atleta ed ogni altra persona che abbia rapporti lavorativi con l'atleta, che lo sottoponga a pratiche mediche o che gli fornisca assistenza al fine della partecipazione ad una competizione o preparazione per la stessa.

L'associazione, nello specifico, sarà proibita ogni qualvolta uno dei soggetti appena menzionati sia stato colpito da una sanzione ai sensi della normativa sportiva *anti-doping*, sia stato sanzionato dall'ordine professionale di appartenenza (in particolare quello medico) per questioni legate al *doping* od abbia riportato condanne di carattere penale ai sensi della normativa statale in materia di *doping*. L'associazione è proibita per tutto il periodo in cui il soggetto che, con il quale è fatto divieto di associarsi, stia scontando una sanzione, fino al termine della stessa.

Nel testo del Codice è riportata un'elencazione non tassativa delle fattispecie da ricomprendersi nel concetto di "associazione". Tra queste, particolare importanza sembra assumere (anche per i precedenti di maggior rilievo di cui si ha notizia, recentemente evidenziati, tra l'altro, nel rapporto emanato dalla *Cycling Independent Reform Commission*, istituita dalla Federazione Ciclistica Internazionale) quella relativa alla consulenza fornita da parte di personale medico agli atleti, sia dal punto di vista dei trattamenti ai quali gli atleti si sottopongono (o vengono, eventualmente, sottoposti da parte dello stesso personale medico), sia dal punto di vista della consulenza relativa alla mera preparazione atletica o nutrizione. È da notare, inoltre, che l'illecito di cui si tratta è configurabile anche quando il tipo di "consulenza" fornita non sia volta al ricorso a pratiche dopanti.

La logica sulla quale l'introduzione della previsione in oggetto si basa è chiaramente legata al contesto in cui una gran parte delle violazioni della normativa *anti-doping* vengono commesse. Il più delle volte, infatti, l'atleta che ricorra a pratiche dopanti si avvale della complicità o collaborazione di altri soggetti che spesso hanno un ruolo di primaria importanza nella commissione dell'illecito.

La sanzione base prevista per le violazioni di cui si tratta è quella di due anni di inibizione.

3. Impugnabilità dei provvedimenti adottati all'esito dei procedimenti in materia di doping

Da ultimo si segnala l'impugnabilità dei provvedimenti (sia di "proscioglimento" che di sanzionamento) adottati dalle autorità competenti, come espressamente previsto dall'Articolo 13.2 del Codice (il quale si pone in linea di sostanziale continuità con la medesima previsione contenuta nel Codice 2009).

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Francesco Gianni
Tel. +39 06 478751
fgianni@gop.it

Antonio Auricchio
Tel. +39 06 478751
aauricchio@gop.it

Decio Nicola Mattei
Tel. +39 06 478751
dmattei@gop.it

Daniele Boccucci
Tel. +39 06 478751
dboccucci@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

A questo riguardo, comunque, deve rilevarsi la differente appellabilità delle decisioni di cui si tratta, a seconda che le stesse vengano emanate nei confronti di un atleta di livello internazionale o nei confronti di un atleta di diverso livello o altri soggetti diversi dagli atleti. Nel primo caso, infatti, il Codice prevede espressamente che le decisioni in oggetto siano appellabili esclusivamente dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ("TAS").

Nel secondo caso, invece, sempre il Codice prevede che l'appello andrà di norma proposto ad eventuali organi "indipendenti ed imparziali" previsti dalla normativa dell'Organizzazione *Anti-Doping* interessata, salva, comunque, la possibilità di successivo ricorso al TAS. Va precisato, tuttavia, che ai sensi del Codice viene riconosciuta all'Organizzazione *Anti-Doping* interessata la possibilità di prevedere direttamente il ricorso al TAS senza dover passare per ulteriori istanze di ricorso "intermedie" predisposte da parte dell'Organizzazione *Anti-Doping* competente.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.